

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 077 del 25.05.2015

Oggetto: Ufficio di polizia municipale. Utilizzo personale a tempo determinato. Direttive.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro

Il Segretario
dott. Demartis Claudio

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n.649, con decorrenza dal 25.05.2015.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNO DE MOGURU Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|--------------------------|--|
| N. 077 Del 25.05.2015 | Ufficio di polizia municipale. Utilizzo personale a tempo determinato. Direttive. |
|--------------------------|--|

Il venticinque maggio duemilaquindici, con inizio alle ore 10.45, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

| | |
|-----------------------|----------|
| Broccia Sandro | Presente |
| Orrù Luca | Presente |
| Ariu Federico | Assente |
| Cau Donato | Presente |
| Scanu Maria Cristiana | Presente |

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Considerato che:

- la dotazione organica del personale prevede n. 3 istruttori di vigilanza categoria C;
- n. 1 istruttore di vigilanza categoria C è stato collocato in quiescenza, con decorrenza dal 01.04.2015 e che lo stesso non può essere sostituito con personale a tempo indeterminato, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, che stabilisce che le facoltà assunzionali sono riservate all'assunzione di vincitori di concorsi inseriti in graduatorie approvate prima del 01.01.2014, all'estensione dell'orario di lavoro di dipendenti in servizio a tempo indeterminato parziale e alla ricollocazione del personale delle Province soppresse;
- presso l'Ufficio di Polizia Municipale sono in servizio n. 2 istruttori di vigilanza, categoria C;
- per garantire il regolare svolgimento del servizio di vigilanza articolato per turni è necessario avvalersi di personale esterno.

Visto l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/97 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in base ai quali gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale e considerato che il programma triennale del fabbisogno di personale è obbligatorio per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e non per le c.d. "forme di lavoro flessibile" (assunzioni a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione e lavoro, contratti di somministrazione di lavoro, contratti di lavoro accessorio), per le quali è sufficiente apposita direttiva della Giunta Comunale.

Visto, per le forme di lavoro flessibile, l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, che dispone: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le

agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. ... Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

Considerato che, essendo il Comune soggetto al patto di stabilità, il limite generale per la spesa di personale è quello stabilito dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 che dispone: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”

Preso atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 90/2014 ha introdotto nell'art. 1 della L. 296/2006 il comma 557-quater, che dispone: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Considerato pertanto che, anche ai fini della spesa di personale per le forme di lavoro flessibile, occorre dare dimostrazione del rispetto della riduzione della spesa complessiva di personale prevista per il 2014 rispetto non a quella dell'anno precedente, ma a quella della media del triennio precedente (2013-2011).

Visto il prospetto della spesa di personale prevista per l'anno 2015, al netto delle somme escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'art. 14, comma 7, DL 78/2010, che ammonta a complessivi € 795.742,92.

Visto il prospetto della spesa complessiva sostenuta per il personale nel triennio 2013-2011, al netto delle somme escluse ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'art. 14, comma 7, DL 78/2010, ed il relativo valore medio, che ammonta ad € 808.530,69 e verificato che la spesa prevista per il 2015 è inferiore rispetto al predetto valore medio.

Visto l'art. 11, comma 4-bis, della legge 11.08.2014, n. 114, che ha modificato l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, per cui per le assunzioni flessibili negli enti locali soggetti o meno al patto non si applica il limite di spesa del 50% della spesa sostenuta per le forme di lavoro flessibile nel 2009.

Ritenuto che, fra le facoltà assunzionali previste dall'ordinamento, quella più adatta a consentire l'utilizzo di dipendenti di altri enti è quella offerta dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, che dispone: “I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi fra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza”, che permette, previa autorizzazione del Segretario/Responsabile del Servizio, di utilizzare un dipendente di altro Comune con esperienza nel settore, senza una procedura selettiva.

Visto l'art. 1, comma 58 bis, della L. n. 662/96, che dispone: “i dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza”.

Ritenuto necessario avvalersi delle prestazioni lavorative di n. 3 istruttori di vigilanza, categoria C, di altro Comune, per garantire il regolare svolgimento del servizio di vigilanza articolato per turni.

Visto il prospetto di calcolo redatto dall'Ufficio Personale delle spese presunte necessarie per l'utilizzo fuori orario di n. 3 istruttori di vigilanza, categoria C, per n. 12 ore settimanali, per n. 4 mesi, che ammonta ad € 10.253,09.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta e in ordine alla regolarità contabile, del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.

Unanime

DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario di procedere all'assunzione a tempo determinato, al di fuori del normale orario di servizio, di n. 3 istruttori di vigilanza categoria C, per un massimo di n. 12 ore settimanali, per la durata di 4 mesi con decorrenza dal 01.06.2015, sulla base delle esigenze di servizio.

Di prendere atto che la spesa relativa, quantificata in complessivi € 10.253,09, è prevista ai capitoli 1261 (emolumenti), 1262 (oneri riflessi) e 1262/10 (IRAP) del bilancio di previsione 2015.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.